

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144
Bellinzona, 2 marzo

11/2018

Decreto esecutivo

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 5'400'000.– quale contributo forfettario alla gestione ordinaria, vincolato alla corretta manutenzione degli impianti di risalita ai sensi dell'ordinanza federale sugli impianti a fune, di Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, Carì e Nara per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21

(del 28 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- l'ordinanza sugli impianti a fune del 21 dicembre 2006 (OIFT)
- il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 5'400'000.– quale contributo forfettario alla gestione ordinaria, vincolato alla corretta manutenzione degli impianti di risalita ai sensi dell'ordinanza federale sugli impianti a fune, di Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, Carì e Nara per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21, del 12 dicembre 2017;
- la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb);
- il concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP);
- il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP);

decreta:

- Scopo** **Art. 1** Il presente decreto esecutivo regola i criteri per la determinazione e l'attribuzione dei sussidi previsti dal decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 5'400'000.– quale contributo forfettario alla gestione ordinaria, vincolato alla corretta manutenzione degli impianti di risalita ai sensi dell'ordinanza federale sugli impianti a fune, di Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, Carì e Nara per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21 del 12 dicembre 2017.
- Autorità competenti** **Art. 2** L'Ufficio dell'amministrazione e del controlling del Dipartimento delle finanze e dell'economia è l'autorità competente per il versamento del sussidio. L'Ufficio per lo sviluppo economico del medesimo Dipartimento è invece designato istanza esecutiva competente per il sussidio ai sensi dell'art. 60 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP).
- Beneficiari** **Art. 3** Possono beneficiare dei sussidi le persone, le società o gli enti proprietari o gestori degli impianti di risalita che si assumono direttamente gli oneri di manutenzione ordinaria.

Dovere di divulgazione

Art. 4 I beneficiari del sussidio sono tenuti a evidenziare convenientemente in ogni forma di comunicazione cartacea (locandine, manifesti, programmi ufficiali, opuscoli, ecc.) ed elettronica (web, social network, app, ecc.) e nei contatti con i media (giornali, radio, televisioni, ecc.) che beneficiano di un sussidio cantonale. La formulazione da adottare è la seguente: «con il sostegno della Repubblica e Cantone Ticino».

Ripartizione e rateizzazione del contributo

Art. 5 Il sussidio è concesso alle stazioni turistiche come segue:

Stazione / Stagione invernale	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	Totale fr.
Airolo	800'000	800'000	800'000	800'000	3'200'000
Bosco Gurin	180'000	180'000	180'000	180'000	720'000
Campo Blenio	80'000	80'000	80'000	80'000	320'000
Carì	120'000	120'000	120'000	120'000	480'000
Nara	170'000	170'000	170'000	170'000	680'000
Totale fr.	1'350'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000	5'400'000

Modalità di erogazione del sussidio

Art. 6 ¹I sussidi annui saranno erogati in due importi equivalenti:

- a) un primo versamento (corrispondente al 50% del sussidio annuo) sarà versato entro 60 giorni dalla richiesta del beneficiario corredata da:
- copia del rapporto di manutenzione annuo che ogni stazione è obbligata a inoltrare all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) entro il 31 marzo;
 - conferma di concessione e di autorizzazione d'esercizio degli impianti e un'auto-certificazione sull'esecuzione della manutenzione ordinaria, necessaria per poter autorizzare l'apertura degli impianti per la stagione oggetto della richiesta, sottoscritta dal capo tecnico sia per gli impianti soggetti ad autorizzazione federale che per quelli soggetti ad autorizzazione cantonale;
 - rapporto con la certificazione da parte del consulente indipendente del rispetto della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) nonché del relativo regolamento di applicazione;
- b) il saldo sarà erogato entro 60 giorni dalla richiesta del beneficiario previa presentazione della relazione di revisione delle società proprietarie degli impianti e delle società di gestione degli stessi (per le persone fisiche dovranno essere presentate le chiusure contabili firmate comprendenti bilancio, conto economico e allegato relative agli impianti di risalita).

²Se le società dovessero presentare situazioni di eccedenza di debiti ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni (CO), non coperti da crediti postergati, lo Stato potrà valutare un'eventuale revoca o sospensione della concessione del contributo. La revoca (o la sospensione) potrà pure essere decisa nel caso in cui le società dovessero avere pendenze in esecuzione forzata, in caso di fallimento oppure nel caso in cui da verifiche degli impianti, effettuate da esperti del settore, dovessero emergere lacune nella manutenzione, nonché per mancata apertura degli impianti. La sospensione perdurerà fintanto che non sarà comprovata l'estinzione di tutti i debiti in procedura esecutiva o fallimentare. Lo Stato potrà pure valutare se versare l'ammontare del contributo direttamente al beneficiario, o se compensarlo con debiti che queste società potrebbero avere nei suoi confronti (imposte cantonali o federali, imposte alla fonte, contributi AVS o altro).

³L'erogazione del sussidio avverrà secondo le disponibilità finanziarie dello Stato.

Assoggettamento alla legislazione sulle commesse pubbliche

Art. 7 ¹Tutti i beneficiari di sussidi relativi agli impianti di risalita di Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, Carì e Nara sono assoggettati alla legislazione sulle commesse pubbliche e sono tenuti a dotarsi di un unico consulente indipendente ai sensi dell'art. 60 cpv. 3 e 60a RLCPubb/CIAP.

L'istanza esecutiva per il sussidio è competente per approvare la designazione del consulente indipendente e può impartirgli istruzioni o formulare richieste alla sua attenzione.

³Il consulente indipendente dovrà verificare il rispetto della legislazione sulle commesse pubbliche e delle condizioni del bando da parte dei beneficiari del sussidio, nonché attestare l'esito di tali verifiche tramite rapporti all'istanza esecutiva competente per i sussidi.

**Diritto supple-
torio**

Art. 8 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, tra le quali quelle che regolano l'obbligo d'informazione, il controllo dell'esecuzione del compito, la riduzione, la revoca e la restituzione del sussidio.

**Entrata
in vigore**

Art. 9 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 28 febbraio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**